

trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

Art. 6

Locale polifunzionale

1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 7.

2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.

Art. 7

Autocontrollo

1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all'autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004.

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Sanzioni

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 no-

vembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 marzo 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.03.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposte di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2016, n. 99

Proponenti:

Consiglieri Fattori, Sarti

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 giugno 2016, n. 100

Proponenti:

Consiglieri Spinelli, Marras, Anselmi, Mazzeo, Bugetti, Bezzini, Nardini

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio del testo unificato della Commissione in data 9 marzo 2018

Approvata in data 13 marzo 2018

Divenuta legge regionale 5/2018 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 13/R

Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e in particolare l'articolo 9;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 gennaio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 gennaio 2018;

Visto il parere della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 febbraio 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 157;

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio regionale con mozione n. 777 del 26 aprile 2017 ha impegnato la Giunta a modificare la disposizione del regolamento relativa ai soggetti beneficiari della garanzia del fondo regionale di rotazione per le professioni, per consentire l'accesso ai benefici

a tutti coloro che svolgono attività professionali di tipo intellettuale, senza distinzioni;

2. è inoltre opportuno aumentare l'importo dei prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) è sostituita dalla seguente:

"b) professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche."

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole "13.500,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000,00 euro."

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 23 marzo 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 23 marzo 2018, n. 14/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO